

Luigi Lacchè

**La Rota maceratese (1589-1808):  
prassi giudiziaria, giudici e ceti dirigenti\***

*The Rota of Macerata (1589-1808):  
judicial practices, judges, and ruling classes*

SOMMARIO: 1. Qualche ragguaglio storiografico - 2. La Rota maceratese nel suo contesto - 3. Come funzionava la Rota maceratese.

ABSTRACT: This study aims to provide a brief overview, or summary, of certain characteristics of the *Rota Maceratese*, starting from the historiographical data that has been well-established through numerous research and studies. The *Rota* is situated within the unique historical and institutional context that shaped Macerata and its territory during the 16th century, exploring the role of jurists and judges within the Papal State. Ultimately, we aim to outline the key features of the *Rota* in terms of judicial practice.

KEYWORDS: Rota of Macerata, Judicial Practice, Historical and Institutional Context, Modern Age.

---

\* Il saggio è stato sottoposto a valutazione da parte della redazione della rivista.

## 1. *Qualche ragguaglio storiografico*

Il presente contributo<sup>1</sup> intende offrire solo una visione cursoria – potrei dire riassuntiva - su alcuni caratteri della Rota maceratese partendo dal dato storiografico che è piuttosto consolidato grazie a un buon numero di ricerche e di studi. A parte i primi modesti lavori ottocenteschi<sup>2</sup>, è dalla seconda metà del Novecento<sup>3</sup> che la Rota ha attirato l'attenzione degli studiosi, specie dopo la sistemazione del suo fondo archivistico nel corso degli anni '70<sup>4</sup>. Gli studi dedicati alle *decisiones* rotali – a campione ma con notevole ampiezza di riferimenti – sono un patrimonio importante per conoscere meglio l'esperienza concreta e quindi la prassi rotale affermatasi a Macerata.

Nel 1974 Umberto Santarelli – che insegnò a Macerata dal 1966 al 1974, prima di trasferirsi a Modena – avanzò un'ambiziosa proposta di lavoro<sup>5</sup> ovvero inventariare analiticamente e studiare<sup>6</sup> la grande massa di fascicoli processuali prodotti dalla Rota in più di due secoli di attività (basti pensare che solo i volumi

---

<sup>1</sup> Frutto della relazione presentata al Seminario *La Rota romana e altri tribunali di vertice in età moderna: documenti e confronti*, Università di Parma, 21-22 ottobre 2024, nell'ambito del progetto ERC Rotarom17.

<sup>2</sup> Per es. R. Foglietti, *Cenni storici sul Tribunale superiore di Macerata (1875)*, in *Opuscoli di storia del diritto*, Macerata 1886, pp. 203-227.

<sup>3</sup> G. Cotognini, *La Sacra Rota di Macerata*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Marche», VIII, 1953, pp. 25-47, frutto di una tesi di laurea.

<sup>4</sup> P. Cartechini, *L'Archivio della Rota maceratese*, in «Studi maceratesi», 10, 1976, Documenti per la storia della Marca. Atti del decimo Convegno di Studi maceratesi, Macerata, 14-15 dicembre 1974, pp. 319-410. Cfr. anche Id., *Due fondi giudiziari maceratesi: l'archivio della curia generale della Marca e quello della Rota. Vicende e problemi*, in «Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione nazionale archivistica italiana», a. IV, nn.1-2, 1991, pp. 81-94.

<sup>5</sup> U. Santarelli, *L'archivio della Rota maceratese: una proposta di lavoro*, in «Studi maceratesi», 10, 1976, pp. 411-418. Sulla difficoltà di realizzare un tale lavoro v. S. Serangeli, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, I, Torino 1996, 2 ed., p. 69.

<sup>6</sup> «Ora, è chiaro che un simile programma presuppone un lavoro preliminare da compiere sull'archivio, per renderlo praticabile ad ogni futuro utente; un'escavazione umile e paziente che ha un suo preciso nome nella tecnica archivistica: *inventario analitico*. Bisogna trovare cirenei disposti a sfogliarne una per una le migliaia di carte, a catalogarle senza scompigliarne l'ordine interno, a registrarle secondo questo loro ordine: in una parola ad aprire prudentemente la strada a chi poi dovrà da quelle stesse carte trarre le risposte che poc'anzi abbiamo cercato di adombrare [...]» (U. Santarelli, *L'archivio della Rota maceratese: una proposta di lavoro*, cit., p. 416).

di *Sententiae* sono 229)<sup>7</sup>. Il progetto – con possibili finanziamenti regionali – avrebbe dovuto coinvolgere l'allora direttore dell'Archivio di Stato Pio Cartechini, Mario Sbriccoli<sup>8</sup>, giovani laureati e storici locali. I “cirenei”, evocati da Santarelli, non risposero all'appello e l'impresa non ebbe un seguito, tuttavia il Convegno maceratese del 1989 sulla Rota romana può forse essere considerato una sorta di lascito ideale di quanto prospettato un decennio prima. Il Convegno per il quarto centenario dell'istituzione sistina della Rota fu l'occasione – ben sfruttata – per studiare il Tribunale, i giudici e la prassi rotale nel contesto, però, dei *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*.

Il volume<sup>9</sup> degli Atti, curato da Mario Sbriccoli e da Antonella Bettoni, rappresenta a tutt'oggi, per impostazione e ampiezza di prospettive, uno dei punti di “partenza” per chi in Italia intenda studiare dal punto di vista politico-istituzionale (e meno da quello della letteratura giurisprudenziale) i tribunali “supremi” di età moderna. Esso ha avuto anche il merito di inserire la Rota maceratese nel contesto dei sistemi rotali italiani. Il Convegno, nel mentre celebrava il quarto centenario, fu anche l'occasione per onorare un grande studioso, il comparatista Gino Gorla (1906-1992), che vent'anni prima aveva cominciato a delineare il suo progetto per provare a colmare quella che chiamava «la grande lacuna»<sup>10</sup> ovvero la carente conoscenza storica delle magistrature supreme in età moderna, in particolare del diritto giurisprudenziale-forense, dei caratteri fondamentali delle decisioni e del loro stile. Dalla metà degli anni '60 quel progetto scientifico, con alcuni elementi di novità, riuscì effettivamente, grazie ai numerosi lavori di Gorla<sup>11</sup>, dei suoi allievi e di altri studiosi, a popolare un capitolo troppo sguarnito, ma fondamentale, della storia del diritto. Il convegno

<sup>7</sup> L'archivio rotale consta di 4944 unità archivistiche tra volumi, filze, pacchi e registri dal 1589 al 1808. La descrizione in P. Cartechini, *L'Archivio della Rota maceratese*, cit., pp. 366-408.

<sup>8</sup> Dalla corrispondenza del 1975 tra Sbriccoli e Santarelli emergono elementi interessanti per mettere a fuoco la vicenda (Archivio Mario Sbriccoli, Università di Macerata, *Lettere di universitari 1965-1977*).

<sup>9</sup> Milano 1993. Sul convegno e per una approfondita ricostruzione storiografica v. M. Verga, *Tribunali, giudici, istituzioni. Note in margine ad un recente convegno*, in «Quaderni storici», XXV, 1990, n. 74, pp. 421-444.

<sup>10</sup> G. Gorla, *Introduzione. I. Ricordi della carriera di un comparatista (dal diritto comparato al diritto comune europeo)*, in Id., *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981, p. 10. Ho parlato di “fattore Gorla” in *Storia della scienza giuridica italiana e storia della magistratura: metodo, problemi e intersezioni*, 6. Quaderni della Scuola Superiore della Magistratura, Roma 2021, pp. 25-27, cui rinvio per i riferimenti bibliografici.

<sup>11</sup> Per talune riserve circa l'impostazione di Gorla v. R. Savelli, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, in a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (curr.), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, p. 398, anche per ulteriori rilievi.

maceratese fu importante sia come occasione di bilancio su una stagione di studi sia, ai nostri più limitati fini, perché in quella sede il comparatista cremasco consegnò alla comunità di studiosi quello che è il suo ultimo contributo: *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità «rotale»: la prassi della Rota di Macerata nel quadro di quella di altre Rote o simili tribunali fra i secoli XVI e XVIII*<sup>12</sup>.

Negli stessi anni del Convegno un romanista maceratese, Sandro Serangeli, che si era formato nell'Ateneo locale con Giuseppe Lavaggi e Feliciano Serrao, si era letteralmente “innamorato” della giurisprudenza rotale e della sua prassi. Proprio nel 1992 pubblicò il suo primo corso universitario con un titolo che ne svelava immediatamente l'impostazione e la visione culturale: *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*<sup>13</sup>. Serangeli selezionava e utilizzava decisioni e casi rotali per affrontare con gli studenti temi di “diritto romano”, in una prospettiva che non so se definire semplicemente neo-pandettistica. Tendeva a isolare e ingigantire il peso della fonte romanistica tralasciando o comunque mettendo in secondo piano le «ulteriori fonti»<sup>14</sup>, il diritto canonico, le Costituzioni egidiane, l'opera dei *doctores* e dei consiliatori. Serangeli aveva probabilmente, come nessun altro, una conoscenza diretta, ampia, approfondita delle fonti di archivio e soprattutto delle raccolte manoscritte e a stampa delle *decisiones* maceratesi (e qua e là amava evidenziare con malcelata soddisfazione talune mende nei lavori di Gorla o, per esempio, di Ascheri, dei quali però riconosceva tutto il valore) ma l'impostazione di fondo, alcuni tratti amatoriali del suo metodo e soprattutto la carenza di *storici-zazione* devono mettere in guardia il lettore. I suoi studi, come

<sup>12</sup> In *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, cit., pp 4-78. Ho un ricordo particolare e vivido di questo saggio che mi diede l'occasione di conoscere personalmente Gorla, anziano ma lucidissimo. Come è noto a tutti coloro che conoscono i suoi lavori, Gorla inseriva “intermezzi”, andava avanti nell'esposizione, tornava indietro, faceva rinvii in gran quantità. Prendeva per mano il lettore e lo faceva passare attraverso gli intricatissimi sentieri labirintici che apriva e chiudeva come un mago. Si può forse parlare di un vero e proprio “stile Gorla”, inconfondibile. Ebbi la fortuna – ero appena diventato associato di storia del diritto a Macerata – di dare una mano ai curatori degli Atti del Convegno e fui l'editor di *Procedimento individuale*. Ricordo il dattiloscritto con moltissime aggiunte a penna, un vero mosaico, un *rebus*. Ma questo mi diede la possibilità di parlare con lui varie volte al telefono per chiarire i non pochi problemi editoriali. Gorla venne a mancare proprio alla fine di quest'ultimo lavoro. Che l'*omega* del suo straordinario percorso intellettuale si compisse con un saggio dedicato alla Rota maceratese, è forse il segno di quanta importanza attribuisse all'esperienza rotale maceratese («[...] a mio avviso una delle più significative per quel che ho cercato di dirne nella mia relazione», *Procedimento individuale*, cit., p. 75). Gorla non vide il saggio stampato ma siamo ancora qui a parlarne. E credo sia il modo migliore per ricordarlo.

<sup>13</sup> Vol. I, Torino 1992.

<sup>14</sup> «Delle quali ci si occuperò pertanto solo in via sussidiaria e se ed in quanto la loro disamina si appalesi necessaria per la comprensione degli *styli* rotali nel campo della *restitutio in integrum* processuale» (*Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, cit., p.137).

pure emergerà da questo breve scritto, contengono per un verso una miniera unica di informazioni, di dati, di analisi ma per un altro questa deve essere utilizzata più per estrarne “materiali” che orientamenti critici utili al quadro ricostruttivo dello storico.

## 2. *La Rota maceratese nel suo contesto*

Studiare i «tribunali grandi»<sup>15</sup> e le loro decisioni significa dover ricostruire un fenomeno che è europeo e che contiene, a stento, istituzioni come *Parlements*, *Audiencias*, Rote, Senati, Supremi Consigli di Giustizia, dentro ambiti di sovranità che spaziano dalle repubbliche ai principati, dai regni all'impero. Categoria al tempo stesso eterogenea ma anche, inevitabilmente, “aggregante”, che richiede però opportuni percorsi di differenziazione e di puntuale contestualizzazione territoriale, cronologica, funzionale<sup>16</sup>.

Istituzioni “simili” ma al tempo stesso assai diverse (si pensi a Senati e Rote)<sup>17</sup>, istituzioni – si direbbe oggi – *glocal*, con le radici ben piantate nel suolo patrio. «A parte il nome, sono istituzioni tutt'altro che identiche, che a volte presentano anzi notevoli differenze. Ognuna di esse ebbe, infatti, un ordinamento particolare (spesso poi modificato ancora nel Settecento) all'atto della creazione, che risente direttamente del momento politico contingente, della posizione della città e del suo distretto nell'ambito dello Stato, della presenza o meno di tribunali della Curia ecc. Varia, ad esempio, l'estensione della competenza territoriale e per materia, il numero dei componenti il collegio, i requisiti richiesti per l'assunzione e le sue modalità, nonché la stessa durata dell'ufficio»<sup>18</sup>. Lo stesso discorso deve essere fatto – all'interno della categoria più generale – per le Rote italiane, assumendo alcune delle domande opportunamente

---

<sup>15</sup> «[...] poiché i medesimi tribunali grandi, particolarmente la ruota romana (le decisioni della quale sono di grande autorità), si sono dichiarati, che le decisioni consistono in quel punto, il quale s'è principalmente disputato e deciso, non già nelle altre cose, le quali, come sopra, per ornamento della decisione o per altro rispetto, incidentalmente si portano» (G. B. De Luca, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze 1839, vol. I, Proemio, Cap. VIII, pp. 48-49).

<sup>16</sup> Mario Sbriccoli parlava di «linee essenziali per tracciare la storia integrata – politica, giuridica, istituzionale – di più di un aspetto dell'esperienza di governo degli Stati italiani di antico regime [...]» (*Presentazione*, in *Grandi Tribunali e Rote*, cit., p. VII). Cfr. R. Savelli, *Tribunali, «decisiones» e giuristi: una proposta di ritorno alle fonti*, cit., p.401.

<sup>17</sup> M. Ascheri, *I grandi tribunali*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto*, Roma 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/i-grandi-tribunali\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/i-grandi-tribunali_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/)

<sup>18</sup> Id., *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 108.

formulate a suo tempo da Ann Katherine Isaacs rispetto alle prime Rote cinquecentesche<sup>19</sup>.

Per parte sua, l'istituzione della Rota maceratese si inserisce prepotentemente nella strategia dello Stato della Chiesa e, in specie, del papa marchigiano Felice Peretti, Sisto V (24.4.1585 - 24.8.1590), per la sua prediletta Marca d'Ancona. La Bolla *Romanus Pontifex* (15.3.1589)<sup>20</sup> motiva l'istituzione *Motu proprio* a Macerata di *unum Tribunal Iudicum, Rotam nuncupandum* (§ 3) col fatto che qui vi si trovano le condizioni "ideali": «[...] nulla alia nobis commodior occurrit Civitas, in qua id fieri possit, quam Civitas Maceratensis quae alias insignis existit, et fere in medio dictae Provinciae, ac in Territorio fecundo, et ameno sita reperitur, solitaque Sedes Legatorum existit, celebrique Gymnasio duplici Collegio clara, insignium insuper Doctorum copiosa, qui experientia, scientia, et ordine dicendi, interpretandi, advocandi, patrocinandi eorum particolari studio prae-cellant» (§ 3).

In effetti la Rota, quale tribunale di diretta emanazione pontificia, viene a completare e a rafforzare – malgrado tensioni di varia natura - quello che altrove<sup>21</sup> ho definito il "triangolo" del diritto e della giustizia a Macerata: è il lato fondamentale, alla base della figura geometrica già prefigurata dai lati della Curia e dello Studio universitario. Facciamo pochi passi indietro. Lo *Studium generale* era stato concesso a Macerata nel 1540 con la bolla di papa Paolo III *In eminentis dignitatis apostolicae specula*<sup>22</sup>. La "supplica" del Comune era stata accolta da Alessandro Farnese che ben conosceva la città essendovi stato tra il 1502 e il 1508 Cardinale legato della Marca. Già nell'ottobre del 1540 lo Studio iniziò la sua attività, mostrando da subito la sua particolare vocazione nel campo degli studi giuridici<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> A. K. Isaacs, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, in *Grandi Tribunali e Rote*, cit., pp. 341-345.

<sup>20</sup> La Rota cesserà definitivamente di esistere nel 1808 durante l'età napoleonica.

<sup>21</sup> L. Lacchè, *Giuristi e cultura giuridica nella Marca ai tempi di Alberico Gentili. Spunti per una riflessione*, in *Atti dei Convegni nel quarto centenario della morte, Le Marche al tempo di Alberico Gentili: religione, politica, cultura*, Milano 2012, pp. 231-260, su cui mi baso per questo §.

<sup>22</sup> Il testo in G. Battelli, *I documenti dell'istituzione dello Studium generale in Macerata*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia», 22-23, 1989-1990, I, pp. 69-71.

<sup>23</sup> Per la fondazione pontificia rinvio alle raccolte documentarie curate da S. Serangeli, *Atti dello Studium Generale Maceratense dal 1541 al 1551*, Torino 1998; Id., *Atti dello Studium Generale Maceratense dal 1551 al 1579*, Torino 1999; Id., *I laureati dell'antica Università di Macerata (1541-1824)*, Torino 2003; S. Serangeli, L. Ramadù-Mariani, R. Zambuto, *Gli Statuta dell'antica Università di Macerata (1540-1824)*, Torino 2006.

La fondazione seguiva le antiche, seppur fragili, radici medievali<sup>24</sup>, ma si inseriva soprattutto nella più recente evoluzione della *civitas maceratensis* che sentiva lo Studio come un'istituzione cittadina<sup>25</sup>, onerosa ma parte integrante di una strategia di governo in una fase di incipiente riassetto politico dal più forte segno patriziale<sup>26</sup>. Lo Studio nasceva non a caso nella città che aveva conquistato la sede stabile della Curia generale della Marca, conquista testimoniata dal palazzo legatizio costruito ad inizio secolo e soprattutto dalla presenza del Rettore a partire dal 1534. La Curia, in origine importante organo giudiziario, malgrado la formazione quattrocentesca di numerosi governi separati, dotati di ampia *iurisdictio*<sup>27</sup> e il ridimensionamento rispetto alla sua organizzazione stabilita dalle costituzioni egidiane, voleva poi dire presenza del collegio degli avvocati e procuratori. Il collegio – il terzo lato del “triangolo” - aveva ottenuto nel 1518, con breve di Leone X e secondo il modello bolognese, la *facultas doctorandi in iure* che di fatto assegnava a questo organismo corporativo un privilegio di notevole peso. In realtà, tale facoltà era in origine condizionata ad un requisito ben preciso: il collegio poteva laureare *in utroque iure*, secondo lo *stylus* degli studi generali, i giovani poveri che non disponessero delle risorse necessarie per accedere al dottorato nelle Università<sup>28</sup>.

La presenza della Curia<sup>29</sup> e del collegio aveva così contribuito a far nascere nella città e nel territorio un gruppo di giuristi (e di famiglie di giuristi) muniti di privilegi (immunità personali e reali, esenzioni fiscali ecc.) che li sottraevano, per molti aspetti, alla *iurisdictio* comunale. Proprio la fondazione nel 1540 dello

---

<sup>24</sup> Per l'esperienza maceratese del 1290 v. P. L. Falaschi, *I bandi dei maestri*, in *Scuola e insegnamento. Atti del XXXV Convegno di Studi maceratesi*, in «Studi maceratesi», 35, 2001, pp. 23-44 e ora soprattutto G. Borri, R. Lambertini, *Macerata: la questione delle origini dell'Università e l'insegnamento superiore nelle Marche tra Due e Trecento*, in «Annali di storia delle università italiane», 13, 2009, pp. 29-48, con l'edizione completa delle attestazioni notarili dei bandi che annunciavano l'avvio di uno “studium in legibus” ad opera del maestro Golioso.

<sup>25</sup> Già nel 1472 il Consiglio generale della città aveva deliberato «pro obtinendo quod Studium legum retineatur in civitate Maceratae» (cfr. G. Borri, R. Lambertini, *Macerata: la questione delle origini dell'Università*, cit., p. 37).

<sup>26</sup> Cfr. D. Fioretti, *Sapere e potere. Note sul Collegio dei dottori "legisti" dell'Università di Macerata*, in *La nobiltà della Marca nei secoli XVI-XVIII. Patrimoni, carriere, cultura*, in «Studi maceratesi», 32, 1998, pp. 73-74.

<sup>27</sup> P. Cartechini, *Il tribunale della Rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di Antico Regime*, cit., p. 261.

<sup>28</sup> P. Cartechini, *Qualche notizia sul Collegio degli avvocati e procuratori della Curia generale della Marca*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, I, Roma 1991, pp. 64 ss.

<sup>29</sup> Cfr. P. Cartechini, *L'Archivio della Curia generale della Marca d'Ancona*, in *Palaeographica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di G. Battelli*, Roma 1979, pp. 541-573.

*Studium*<sup>30</sup> faceva sorgere un *luogo cittadino* che riportava nelle mani del Comune, e in particolare del Consiglio di Credenza, la forma più antica e prestigiosa di elaborazione e di diffusione del sapere attraverso lo *ius doctorandi*. Ma la nascita dello Studio generale non intaccava il privilegio del Collegio curiale. Le proteste del Comune rivolte, nel 1541, contro l'uso del Collegio degli avvocati di laureare anche giovani che poveri non erano, non dovettero sortire l'effetto sperato se un breve del 1543 dello stesso papa Paolo III riaffermava e di fatto ampliava la facoltà di addottorare, confermando un privilegio che altri papi, a cominciare da Sisto V, avrebbero mantenuto.

L'istituzione nel 1589 di un tribunale come la Rota introduce, poi, un ulteriore elemento di interesse per comprendere anche il ruolo di questi giuristi che da decenni ormai operavano tra Curia e Studio. Come è noto, la Rota maceratese è formata da cinque auditori, in origine quattro di nomina pontificia, il quinto eletto dal Consiglio di Credenza della città (§ 5). Devono essere dottori in *utroque iure*, di dimostrata esperienza e capacità per aver insegnato in uno Studio o per aver esercitato la magistratura per almeno un quinquennio, «clerici et non uxorati» a ragione della competenza della corte in ambito spirituale (da cui l'appellativo di *Sacra* e non semplicemente *Alma*), essere forestieri e non aver abitato a Macerata da almeno un anno<sup>31</sup>. L'incarico ha durata quinquennale e non si può essere rieletti se non dopo ulteriori cinque anni<sup>32</sup>. L'attività svolta viene sottoposta al controllo di otto *sindacatores*.

La nascita della Rota contribuisce a collocare Macerata all'interno di quel *network* di Rote pontificie e di tribunali simili di altri Stati italiani che caratterizza lo sviluppo del sistema giurisdizionale di età moderna. Per certi versi si nota, nei primi trenta anni di vita della Rota maceratese, un fenomeno simile a quello che ha caratterizzato lo *Studium* nei primi venti, ovvero una più marcata proiezione esterna, con una significativa presenza di giudici di altri Stati, anzitutto toscani, fiorentini e senesi – forti probabilmente di un pluridecennale *know-how* - e con una progressiva evoluzione che accentua invece la presenza di

---

<sup>30</sup> P. F. Grendler, *The Universities of the Italian Renaissance*, Baltimore 2002, colloca la fondazione dello studio maceratese nell'ambito del "The Third Wave", con Salerno, Messina e Parma, cap. 4.

<sup>31</sup> Su composizione, funzionamento e giurisdizione della Rota v. P. Cartechini, *L'Archivio della Rota maceratese*, cit., pp. 330 ss.

<sup>32</sup> Ma se questa regola è sostanzialmente rispettata nei primi decenni, nel prosieguo aumentano le pratiche derogatorie di rielezione o di proroga continuativa, nonché di mancanza di requisiti professionali, dello *status* clericale o della non appartenenza alla città. Cfr. A.M. Napolioni, *I giudici della Rota di Macerata. 1589-1711*, in *Grandi Tribunali e Rote nell'Italia di antico regime*, cit., pp. 532-533; D. Fioretti, *Sapere e potere. Note sul Collegio dei dottori "legisti" dell'Università di Macerata*, cit., p. 98.



auditori provenienti dallo Stato. Se la Rota conserva, nella sostanza, i tratti tipizzanti, ovvero la natura professionale dei giudici, il loro essere forestieri, la collegialità<sup>33</sup>, nondimeno si può vedere come l'uditorato si inserisca in maniera crescente, come sua tappa qualificante, all'interno di un (non sempre rettilineo) *cursus honorum* che si fonda sulla circolazione dei giudici tra grandi tribunali ma anche e soprattutto come tecnici del diritto impegnati nell'amministrazione laica ed ecclesiastica<sup>34</sup> e quindi testimoni del crescente sviluppo delle funzioni burocratiche e di mediazione legale all'interno degli Stati<sup>35</sup>. Non di rado i giudici rotali provengono da città "minori" e da famiglie del patriziato che hanno fatto della professione legale e delle funzioni giurisdizionali e politico-amministrative la loro principale via per l'ascesa e il rafforzamento dello *status* sociale.

Attraverso la Rota, inoltre, si creano intrecci di tipo istituzionale, legati anche al prestigio e all'"onore" delle città e dei loro ceti di governo, come nel caso della *concordia* del 1688 tra Perugia e Macerata, atto che assicura la presenza incrociata nelle due Rote cittadine di un uditore reclutato tra i soli consiglieri di credenza<sup>36</sup>.

La Rota, come più importante tribunale della Marca, offre ai numerosi avvocati curiali e ai dottori maceratesi ulteriori prospettive di lavoro e di carriera. Il primo uditore eletto della Rota è il perugino Francesco de Penna che aveva insegnato a Macerata nei primi anni '70<sup>37</sup>. I giudici non solo, come già osservato, svolgono nel loro *cursus honorum* attività di uditore in più di una Rota italiana, ma in alcuni casi dimostrano un buon livello scientifico. Come accade sovente tra gli auditori *coram quo*, anche alcuni degli auditori maceratesi hanno pubblicato – spesso con plurime edizioni – raccolte di *Decisiones* della Rota maceratese<sup>38</sup>. È

<sup>33</sup> Su questi profili v. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, cit., pp. 102-109; G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale"*, cit.; A. K. Isaacs, *Politica e giustizia agli inizi del Cinquecento: l'istituzione delle prime Rote*, cit.

<sup>34</sup> Per vari esempi cfr. A.M. Napolioni, *I giudici della Rota di Macerata. 1589-1711*, cit., pp. 536-537.

<sup>35</sup> E. Fasano Guarini, *Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva*, cit., p. 411.

<sup>36</sup> D. Fioretti, *Sapere e potere. Note sul Collegio dei dottori "legisti" dell'Università di Macerata*, cit., p. 98; vedi M.G. Vita, *Per la storia dell'Università di Macerata. La 'concordia' tra Macerata e Perugia del 1688*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata», n.s., III, 1993-1994, pp. 577-590.

<sup>37</sup> S. Serangeli, *I docenti dell'antica Università di Macerata*, cit., p. 58; F. Treggiari, *Annibale Mariotti e la Rota romana: un capitolo di storia patria perugina*, in *Memorie storiche de' perugini auditori della Sacra Rota Romana*, Bologna 2009, p. 12.

<sup>38</sup> Cfr. G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale"*, cit., pp.13-15; S. Serangeli, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, I, cit., pp. 71 ss.

il caso di Sebastiano Medici<sup>39</sup>, fiorentino, dei romani Marco Antonio Amati<sup>40</sup> e Stefano Graziani<sup>41</sup>, del ligure Marco Antonio Tomati<sup>42</sup> e del perugino Giacinto Vincioli<sup>43</sup>. Tra loro anche gli autori di opere dottrinali di un qualche rilievo come nel caso del ricordato Medici<sup>44</sup>.

La Rota maceratese, in virtù della sua giurisdizione (§ 6 della Bolla), dell'ampiezza delle materie trattate in ogni ambito del diritto civile o canonico, delle sue estese attribuzioni in materia di appello (§§ 17-18 Bolla), era il perno di una duplice strategia: come tribunale "intermedio" tra la provincia e le Corti romane poteva almeno limitare la frammentazione e il groviglio giurisdizionale<sup>45</sup> dei tribunali e organismi laici ed ecclesiastici della Marca; e, al contempo, doveva riferirsi alle istanze centrali per riceverne i necessari *input*. Il nuovo tribunale si inseriva in questo contesto e la decisione in appello<sup>46</sup> avverso le sentenze

<sup>39</sup> *Decisiones sive Diffinitiones Causarum provinciae Marchiae... ad publicam vtilitatem nunc in lucem editae. Cum summarijs, argumentis, & repertorio materiarum omnium, Florentiae, apud Georgium Marescotum, 1596.*

<sup>40</sup> *Decisiones Rotae Provinciae Marchiae ... Hac postrema editione ab ipso Auctore summa cura, & diligentia recognitae, & collatae, cum quingentis additionibus, nominibus singularum Civitatum, ac Terrarum d. Provinciae, Florentiae, Apud Cosmum Iuntam, 1605.*

<sup>41</sup> *Decisiones Rotae Provinciae Marchiae, Romae, ex typographia Camerae Apostolicae, 1604. Sulla natura eterogenea di questa raccolta v. però G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità "rotale"*, cit., p. 14.*

<sup>42</sup> *Decisiones Novissimae Sacrae Rotae Maceratensis totius Piceni causas vtriusque fori decidentis, [...] In quibus multa ad vtrunque Forum spectantia definiuntur iuxta receptam Doctorum sententiam, & veram Praxim. Cum argumentis, Summarijs, & duplici Indice, Maceratae, apud Bartholomaeum Pauesium, et Io. Mariam Guidarellum socios, typis Ioannis Baptistae Bonomi, 1633. La pars secunda: Romae, typis Nicolai Angeli Tinassij, sumptibus Dominici Grialdi Bibliopolae ad signum Syrenae, 1656.*

<sup>43</sup> *Decisiones S. Rotae Maceratensis selectae studio, & opera Hyacinthi Vincioli ... Cum Bullis, & Litteris in forma Breuis Sixti V. & Gregorij XIV. aliisque Pontificum Constitutionibus super ejusdem Tribunalis erectione, & facultatibus, & singulorum Auditorum catalogo, & nonnullis notis, Maceratae, apud Michælem Archangelum Siluestrium impress. S. Offic. &c., 1713.*

<sup>44</sup> Tra i suoi lavori il *Tractatus de legibus, et statutis*, Florentiae, apud filios Laurentij Torrentini, et Carolum Pectinarius socium, 1569; il *Tractatus de fortuitis casibus*, Florentiae, apud Iunctas, 1579; il *Tractatus de regulis iuris. Nunc primum in lucem editus cum indice materiarum copiosissimo*, Florentiae, apud Iuntas, 1572; *Tractatus de regulis iuris pars secunda. Nunc primum in lucem edita, cum indice materiarum locupletissimo*, Venetiis, apud Iuntas, 1575; *Tractatus de compensationibus*, Florentiae, apud Iuntas, 1573.

<sup>45</sup> Su questa immagine v. G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 20, 1994, pp. 63-127.

<sup>46</sup> Ma il § 14 della Bolla istitutiva fu interpretato nel senso che il *Praetor Rotae* potesse essere adito direttamente «in causis pupillorum, viduarum, carceratorum, et miserabilium personarum, etiamsi qualitates ipsorum non essent intentatae [...]» (S. Serangeli, *Diritto romano e*

pronunciate da tutti gli altri tribunali della provincia, alcuni dotati della facoltà di appellare, appariva come lo strumento per avviare un processo di *reductio ad unum* della variegata giurisprudenza. Non meraviglia quindi che questo progetto di “gerarchizzazione” giudiziaria suscitasse da subito forti resistenze – già prima della sua erezione - e conflitti giurisdizionali che coinvolgevano territori, usi e pratiche inveterati, interessi cittadini e di ceto. In particolare le reazioni dei vescovi motivate dalla competenza della Rota anche sulle cause ecclesiastiche avrebbero subito innescato un duro conflitto che richiese l'intervento moderatore, nel 1591, di Gregorio XIV, successore di Sisto V, con la bolla *Romanum decet pontificem*<sup>47</sup>.

### 3. Come funzionava la Rota maceratese

In quest'ultima parte cercherò di evidenziare alcuni dei tratti “distintivi” – e invero non sono pochi - della prassi rotale maceratese nel contesto della più vasta attività delle altre Rote cittadine dello Stato della Chiesa (e non solo). Come è noto, lo *stylus iudicandi* e la giurisprudenza dei Grandi Tribunali hanno negli atti costitutivi, più o meno minuziosi, il *framework* generale. Per la Rota – come abbiamo visto – è la Bolla *Romanus Pontifex*<sup>48</sup> del 1589, formata da 94 paragrafi che riguardano istituzione, giurisdizione<sup>49</sup>, composizione, incompatibilità degli auditori, loro obblighi, disposizioni di carattere processuale. È un testo fondamentale ma non esaustivo. Nella logica del diritto comune, le regole procedurali particolari stabilite dalla Bolla di erezione rappresentano la prima dotazione istituzionale ma i principi generali del procedimento risiedono nello *ius commune*, nelle opere dei dottori, in fonti specifiche come, nel caso della Marca, le Costituzioni egidiane<sup>50</sup> e gli Statuti. Altrettanto rilevante lo *stylus Rotae*

---

Rota Provinciae Marchiae, I, cit., pp. 23, 91-131). Tra i cinque giudici della Rota, al principio di ogni anno ne veniva estratto a sorte uno affinché fosse *Potestas Civitatis Maceratensis* e «Rotae Praetor cum iurisdictione, et terminationibus, ac oneribus, et honoribus, salarijs, et emolumentis, de quibus infra» (§ 11). Sui procedimenti di impugnazione ed in specie di quello inerente l'*appellatio* v. S. Serangeli, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, II, Corso di lezioni, Milano 1994.

<sup>47</sup> Cfr. P. Cartechini, *L'Archivio della Rota maceratese*, cit., p. 327; Id., *Il tribunale della Rota maceratese e gli altri tribunali della Marca: liti e conflitti di competenza*, cit., pp. 265 ss.

<sup>48</sup> La coeva Bolla *In suprema Justitiae Sede* (22.3.1589) stabiliva un ufficio formato da cinque notai e otto *cursores*.

<sup>49</sup> Sulla giurisdizione della Rota maceratese e sulle eccezioni v. S. Serangeli, *Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, I, cit., pp. 29 ss.

<sup>50</sup> Cfr. L. Lacchè, *Giuristi e cultura giuridica nella Marca*, cit., pp. 252 ss.

*Romanae*, come previsto dal § 39<sup>51</sup>. Se è pur vero che i precedenti della Rota romana non vincolavano formalmente le altre Rote, l'autorevolezza e l'ampia circolazione<sup>52</sup> dei suoi precedenti era un dato di fatto che, nel tempo si accentuò facendo assumere a talune sue decisioni il carattere di *magis communis opinio*.

Inoltre, lo studio delle *decisiones* conferma – in analogia con le altre Rote - il ruolo fondamentale dell'attività del tribunale stesso nell'integrazione/*interpretatio* della procedura rotale. La *prassi* è un fattore imprescindibile, un vero e proprio *formante* dei sistemi di alta giurisdizione. Per conoscere la *vera praxis huius Tribunalis*<sup>53</sup> bisogna studiare le sue decisioni. Gorla riporta, per esempio, la decisione *coram* Gentiluccio del 27 aprile 1703 che riguarda l'interpretazione del § 40 della Bolla<sup>54</sup>. L'appellante richiedeva la nullità di una *sententia* emanata dalla stessa Rota maceratese in quanto il notaio che aveva, ex § 40, rogato i *vota* dei singoli auditori, non li aveva però depositati in Cancelleria. La Rota riteneva che la Bolla sistina non era chiara sul punto e per questo bisognava riferirsi alla prassi osservata sin dall'inizio, ovvero il mancato deposito in Cancelleria<sup>55</sup>.

Le cause con un valore superiore ai cento scudi erano le cause propriamente rotali. Quelle di valore inferiore erano giudicate dal singolo auditore *brevi manu* sino ai cinquanta scudi e «[...] summarie, simpliciter, et de plano, sine strepitu, et figura iudicij, sola facti veritate inspecta[...]» per quelle tra i cinquanta e i cento scudi.

Il procedimento rotale maceratese – nel contesto di un «*quid* “comune” soltanto alle Rote e simili tribunali per certi loro tratti *particulari*»<sup>56</sup> - prevedeva, dopo la prima fase istruttoria affidata al giudice cd. *ponens* - sorteggiato alla presenza di due testimoni - che venissero individuati i *dubia*, cioè l'oggetto della lite. Ogni giudice dava agli avvocati di parte una *audientia in camera* nella quale i *dubia* venivano discussi oralmente. Qui avveniva lo scambio tra l'opinione, pur

<sup>51</sup> «Causae ad puncta reducuntur, et iuxta stilum, et morem Romanae Curiae examinentur, ac decidentur».

<sup>52</sup> «Una posizione particolare a questo riguardo può forse riconoscersi solo alla giurisprudenza della Rota romana, che si trova pressoché ovunque, in Italia, impiegata con grande larghezza, dimostrandosi come quella dotata di maggiore forza espansiva» (M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all'età moderna*, cit., p.93).

<sup>53</sup> M. A. Amati, *Decisiones Rotae Provinciae Marchiae*, cit.

<sup>54</sup> «Nec obstat nullitas ex praetensa inobservantia nostrae Constitutionis Sixtinae § 40 ubi disponitur quod ad hoc ut autem Vota praestanda per Auditores facilius praeserventur, & omnibus pateant, Notarius ipsius Rotae de eis rogari debeat» (G. Vincioli, *Decisiones S. Rotae Maceratensis selectae*, cit., *Decisio* n. 92., R.P.D. Gentiluccio Maceraten. Praetensae Ereptionis Canonicius, 27 Aprilis 1703, n. 1).

<sup>55</sup> G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità “rotale”*, cit., pp.19-22.

<sup>56</sup> Ivi, p. 68.

provvisoria e quindi modificabile, del singolo giudice, e le prime *informationes* da parte degli avvocati. L'udienza privata poteva anche favorire un accordo tra le parti e quindi mettere fine alla causa. Dopo la fissazione dei *dubia* – concordata tra le parti - ogni giudice riceveva dagli avvocati, prima della seduta collegiale, le loro allegazioni ed elaborava il proprio *votum*<sup>57</sup> con i fondamenti necessari secondo lo schema *leges, auctoritates, rationes* e lo consegnava al ponente.

Per giungere alla *decisio* occorreva *capere resolutionem* in Camera di Consiglio e a porte chiuse. La *resolutio* è quindi una fase centrale in quanto il *ponens*, sulla base dei *vota* dei singoli giudici, avrebbe steso la *decisio* che nella prassi delle Rote pontificie (ma non della Rota romana) conteneva anche i *motiva*. Se la *resolutio* è presa in segreto, a Macerata – e ancora diversamente dalla Rota romana - i *vota* dei singoli giudici potevano essere resi pubblici (sia in caso di dissenso che se presi all'unanimità) e, come previsto dalla Bolla del 1589, anche pubblicati («et omnibus pateant», § 40). Il § 41 della Bolla stabiliva che «Decisiones autem Rotales non publicentur, nisi per manus Notarij, a quo diligentissime custodiri debeant, ut perpetuis futuris temporibus pro faciliori litium expeditione inveniantur». Nel caso maceratese era quindi possibile, sia nell'interesse delle parti che, più in generale, del Foro e del “pubblico”, vedere come e in quale misura la *decisio* con le motivazioni<sup>58</sup> avesse tenuto conto dei *vota* dei singoli giudici. In questo modo la Rota faceva conoscere gli elementi costitutivi delle decisioni utili per la formazione del precedente giudiziale<sup>59</sup>.

È stato ben sottolineato uno dei tratti tipizzanti la Rota maceratese, questa volta legato alla prassi della Rota romana e dipendente da «[...] un carattere di fondo del diritto canonico e della sua procedura»<sup>60</sup>. La *decisio* veniva comunicata dall'*auditor ponens* alle parti nel corso del processo prima che venisse formulato il “dispositivo”: in tal maniera queste potevano conoscere ed esaminare il

<sup>57</sup> Secondo Serangeli nella prassi maceratese – a differenza di quella romana – la consegna al *ponens* dei *vota*, in forma scritta, era meramente eventuale (*Diritto romano e Rota Provinciae Marchiae*, I, cit., pp 104 ss.). Altra differenza consisterebbe nel fatto che tutti gli auditori della Rota maceratese presenti all'udienza votavano, escluso il *ponens* qualora non ci fosse parità di voti, mentre in quella romana votavano solo i primi quattro seduti alla sinistra del *ponens* (*ibidem*).

<sup>58</sup> «Tum autem Praetor, quam alij Auditores teneantur in causis, coram eis vertentibus, praesertim summam, et valorem scutorum centum excedentibus, aut in quibus aliquid fieri petitur sine certa expressione quantitatis, aut ubi probabiles difficultates adesse apparebit, rationes, et causas, ac motiva, seu iura, et allegationes in decisionibus describere, ac partibus ad effectum, ut super eis ab Advocatis consultari possit tradere teneantur, sub poenis arbitrio syndicatorum imponendis, ipsis Auditoribus» (§ 42).

<sup>59</sup> G. Gorla, *Procedimento individuale. Voto dei singoli giudici e collegialità “rotale”*, cit., pp. 30-34.

<sup>60</sup> M. Ascheri, *I grandi tribunali*, cit.

“progetto” di decisione (e quindi di sentenza) e decidere se accettarlo o meno. Se la parte soccombente lo rigettava presentando nuovi *dubia* il processo proseguiva per giungere ad una nuova *decisio*, ovviamente con l’aumento di tempi e costi.

Nel corso del tempo emerse con maggiore evidenza la singolare “autorialità” della *decisio* scritta dall’estensore (*coram quo*) ma sulla base dei *vota* dei colleghi. Nel caso maceratese, pertanto, operavano in analogia col sistema rotale – come rilevato da Gino Gorla – il procedimento individuale culminante nei *vota* e la collegialità finale della *decisio*. La *sententia* si limitava invece a contenere il dispositivo della statuizione rotale e doveva essere sottoscritta dal *ponens* e contenere i dati identificativi (data, parti, giudice) e le formule finali di autenticazione.

La *decisio*<sup>61</sup> – sia che venisse assunta a maggioranza (*pro maiori parte*) o all’unanimità (*de unanimi voto*) – riportava in genere le opinioni dei giudici ma non le associava ai loro nomi. Dei *vota* si poteva avere cognizione a livello locale e, soprattutto come per la Rota maceratese, nel caso di pubblicazione da parte del giudice che ne era l’autore.

Le decisioni rappresentano la parte più importante dell’attività rotale: sulla scorta della tecnica argomentativa e discorsiva *pro-contra-solutio*, si continua a far leva sulla citazione delle *auctoritates* (giurisprudenziali e dottrinali). Il caso concreto resta sullo sfondo e l’*usus fori* e la *consuetudo iudicandi* si riconnettono, ma dotati di effettività, al metodo autoritativo del diritto comune<sup>62</sup>. Attraverso i Tribunali i giuristi (giudici e avvocati), pur sottoposti a crescenti forme di burocratizzazione e di “disciplinamento” politico-amministrativo, conservano, grazie alle consolidate e rinnovate tecniche dell’*interpretatio iuris*, margini di azione e svolgono quindi una evidente funzione di mediazione e di negoziazione ben testimoniata dalla *forma processuale* che consente di operare tra soggetti “pubblici” e privati, ceti e gruppi sociali, giocando un ruolo tutt’altro che secondario<sup>63</sup>.

Per restare all’importante caso maceratese, il “vantaggio” delle forme rotali sta nel fatto di combinare assieme, nella procedura, singoli percorsi di formazione dell’*opinio*, nel confronto tra singolo giudice e avvocati, con il momento della collegialità che sfocia nella “sintesi”, più o meno “fedele”, operata dal *ponens* che deve tener conto dei voti espressi, frutto del confronto e di ogni singola

---

<sup>61</sup> Sulla *decisio* tipica, rotale o ad essa assimilabile, v. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all’età moderna*, cit., pp.124-127.

<sup>62</sup> Per un ampliamento di prospettiva v. G. Rossi, ed. by, *Authorities in Early Modern Law Courts*, Edinburgh, 2021, su cui G. Russo, *Rileggendo la storia dei Grandi tribunali, fra decisionistica e Usus Modernus Pandectarum*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», *Il diritto come forma dell’esperienza. Per Paolo Grossi*, 52, 2023, II, pp. 1197-1216.

<sup>63</sup> Si rinvia a L. Lacchè, *Giuristi e cultura giuridica nella Marca*, cit., pp. 245 ss.

deliberazione. Difficilmente un “modello” per il nostro processo, ma assai rilevante per comprenderne logiche antiche e radici culturali profonde.